



2011/08.09/000073-01
DIRA41000 - 2016/511

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.

Oggetto: *D.Lgs. 387/03 e s.m.i.; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; L.R. 40/98 e s.m.i..*

1. PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO LOCALIZZATO IN LOCALITA' "VILLERO" NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOVI', FRABOSA SOTTANA E MONASTERO VASCO (POTENZA INFERIORE A 1 MW).

PROPONENTE: CLEAR ENERGY S.R.L., SEDE LEGALE IN C.SO STATUTO 2C - 12084 MONDOVI'.

2. PROGETTO DI DERIVAZIONE IDROELETTRICA SUL TORRENTE ELLERO, LOCALIZZATA IN COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI', LOCALITA' BONGIOVANNI, CON ASTA FLUVIALE COSTITUENTE CONFINE CON I COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E MONASTERO DI VASCO (POTENZA INFERIORE A 1 MW).

PROPONENTE: SORGENIA HYDRO S.R.L. (EX SORGENIA GREEN S.R.L.), VIA VIVIANI 12 - 20124 MILANO.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Viste:

- l'istanza in data 30 novembre 2010, con prot. n. 88062 del Sig. Pietro Siccardi, Legale rappresentante della **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con sede legale in Mondovì, C.so Statuto 2c, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico localizzato in località "Villero" nei Comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Sottana e Monastero Vasco.
- l'istanza in data 12 settembre 2011 con prot. n. 84495 del Sig. Andrea Fiocchi, Legale rappresentante di **SORGENIA Hydro s.r.l. (ex Sorgenia Green s.r.l.)**, Via Viviani 12 - 20124 Milano, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Ellero, localizzata in Comune di Villanova Mondovì, Località Bongiovanni, con asta fluviale costituente confine con i Comuni di Frabosa Sottana e Monastero di Vasco.

Premesso che:

CLEAR ENERGY s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 30.11.2010 e sul BURP n. 09 del 03.03.2011 è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

SORGENIA GREEN s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Repubblica", pubblicato in data 12.09.2011 e sul BURP n. 39 del 29.09.2011 è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con provvedimento dirigenziale n. 46 del 05.02.2013, le due istanze di concessione a derivare sono state accettate e dichiarate tra loro concorrenti.

Entrambi i progetti concorrenti sono stati oggetto di richiesta integrazioni atti documentali da parte dell'autorità competente in esito, **CLEAR ENERGY s.r.l.**, alla Conferenza di Servizi del 22 febbraio 2011 e **SORGENIA GREEN s.r.l.** sulla base degli esiti istruttori della Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2011.

CLEAR ENERGY s.r.l. ha depositato dette integrazioni in data 30.06.2011; **SORGENIA GREEN s.r.l.** in data 17.01.2012.

Nella tabella sottostante si riassumono i dati dei due impianti, così come risultanti a seguito delle integrazioni.

	CLEAR ENERGY s.r.l.	SORGENIA GREEN s.r.l.
portata max derivata	6.000 l/sec	5.000 l/s
portata media derivata	2.434 l/sec	1793 l/s
Portata minima derivata	400 l/sec	500 l/s
DMV base	320 l/sec + mod tipo B	325 l/s + mod tipo B
scala risalita ittiofauna	prevista	prevista
quota opera di presa	482 m s.l.m.	477.40 m. s.l.m.
quota restituzione	Circa 466 m. s.l.m.	460.96 m s.l.m.
salto nominale	16,83 m	16,04 m
Tipo traversa	Traversa fissa	Sbarramento gonfiabile
tratto sotteso	1180 m	1330 m
lunghezza condotta	1080 m	1200 m

diametro condotta	180 cm	170 cm
potenza nominale media	402 kW	282,18 kW
Potenza complessiva installata	991 kW	Circa 800 kW
producibilità energetica annua	2,63 GWh/anno	1,91 GWh/anno

Secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei suddetti progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le due ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. medesimo, con nota prot. n. 23209 del 30.03.2016, è stata convocata la Conferenza di Servizi congiunta del 19 aprile 2016.

Nella corso della predetta Conferenza di Servizi, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (**ALLEGATO 1**).
2. Contributo tecnico favorevole da parte dell'**ufficio provinciale Viabilità** di cui alla nota prot. di ric. n. 27663 del 13.04.2016 (**ALLEGATO 2**).
3. Parere ai sensi della L.R. 25 del 06.10.2003 e del D.P.G.R. n. 12/R-2004 e s.m.i. della **Regione Piemonte – Settore Difesa de Suolo** in merito ad entrambi gli interventi (**ALLEGATO 3**).
4. Comunicazione da parte della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo** in merito all'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. di cui alla nota prot. di ric. n. 25746 del 06.04.2016 (**ALLEGATO 4**).
5. Parere favorevole ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato con nota prot. di ric. n. 20352 del 04.03.2011, del **Ministero Beni ed Attività culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte** circa il progetto proposto da Clear Energy s.r.l. (**ALLEGATO 5**).
6. Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per entrambi gli interventi subordinatamente al rispetto di quanto indicato nelle note allegate:
 - a. nota prot. di ric. n. 24759 del 21.03.2011 relativamente a Clear Energy s.r.l. (**ALLEGATO 6**);
 - b. nota prot. di ric. n. 36787 del 19.04.2012 relativamente a SORGENIA GREEN s.r.l. (**ALLEGATO 7**).
7. Parere sotto l'aspetto urbanistico-edilizio da parte del **Comune di Villanova Mondovì** formalizzato con DGC n. 84 del 14.04.2016 (**ALLEGATO 8**).
8. Parere da parte di **Mondo Acqua s.p.a.**, presentato in sede di Conferenza di Servizi del 19 aprile 2016, di cui alla nota prot. di ric. n. 29819 del 20.04.2016 (**ALLEGATO 9**).
9. Parere non favorevole da parte del **Presidente del Consorzio Irriguo Bealera Molino di Lavagna e del Consorzio Irriguo Comprensorio Valli Ellero, Corsaglia, Casotto** dichiarato in sede di Conferenza di Servizi conclusiva.
10. Nulla contro per gli aspetti demaniali del **Comando Regione Militare Nord** di cui alle note prott. di ric. n. 29778 del 04.04.2011 e n. 56234 del 18.06.2012.
11. Nulla osta demaniale dell'**Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea** per l'intervento di SORGENIA GREEN s.r.l. in data 18.10.2011 con prot. di ric. n. 95490.
12. Nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota prot. di ric. n. 105021 del 28.11.2013 in merito alla proposta progettuale della Clear Energy s.r.l. e nota prot. di ric. n. 2889 del 12.01.2012 in merito alla proposta progettuale della SORGENIA GREEN s.r.l..

13. Contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 29396 del 19.04.2016 (**ALLEGATO 10**).

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria dei progetti svolta dall'autorità competente rispetto alla loro compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del torrente Ellero e del suo bacino idrografico, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato del corpo idrico interessato dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ad entrambi i progetti in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- la progettazione definitiva da presentare con una nuova istanza dovrà riconsiderare l'approccio progettuale adottato per entrambi i progetti, studiando una diversa soluzione localizzativa degli impianti idroelettrici, che fornisca le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio a carico dell'area proposta come sito dell'intervento.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 31090 del 26.04.2016, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza del 19 aprile 2016, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato, **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con nota pervenuta in data 09.05.2016 con prot. di ric. n. 35118 (**ALLEGATO 11**) e **SORGENIA Hydro s.r.l. (ex Sorgenia Green s.r.l.)**, con nota pervenuta in data 05.05.2016 con prot. di ric. n. 34363 (**ALLEGATO 12**), hanno depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati; entrambi gli allegati predetti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte dei Proponenti con le succitate note, l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

TERMINE DEI 10 GIORNI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN ORDINE AI MOTIVI OSTATIVI

Si fa presente che il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni in riferimento ai motivi ostativi oggetto di comunicazione, corrisponde a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e, sulla base del tenore letterale di tale norma, si considera non prorogabile.

COMPETENZA ALL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI VIA

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 44/00 e s.m.i. "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" nonché dalla L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", la Provincia riveste ruolo di Autorità Competente alla VIA in considerazione della ricomprensione del progetto nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta".

Diversamente da quanto asserito, la competenza all'espressione del giudizio di VIA non è riferibile ad un ufficio specifico dell'Amministrazione Provinciale (l'ufficio VIA o l'ufficio Acque), bensì alla Provincia stessa.

In questa prospettiva, in sede di Conferenza dei Servizi l'ufficio Acque ha sottoposto (come indicato nel parere) il proprio esito istruttorio alla Provincia (Autorità Concedente in materia di derivazioni di acqua pubblica nonché Autorità Competente in materia di VIA) - rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio -. Detto esito istruttorio, valutato e condiviso a livello provinciale in tale sede - in particolare dall'Uff. Via che ha aderito ai motivi di diniego esposti dall'Uff. Acque - ha determinato l'espressione di un **parere della Provincia di Cuneo** negativo in ordine alle istanze Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5660 alla Società Clear Energy S.r.l. e n. 5703 alla Sorgenia Hydro S.r.l.e, conseguentemente, in ordine al Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Circa la competenza tecnico-scientifica dell'ufficio Acque alla valutazione di aspetti ambientali, si fa notare che, ai sensi del DPGR 10/r, parte dell'istruttoria dell'ufficio Acque in ordine al rilascio della concessione a derivare, nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, inerisce la compatibilità ambientale del progetto. Si noti, infatti che il regolamento regionale prevede che *"Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della [L.R. 40/1998](#), agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della [L.R. 40/1998](#) ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.*

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenza dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

- * idrologia e idraulica della corrente*
- * morfologia dell'alveo*
- * acquiferi*
- * qualità dell'acqua*
- * componenti biotiche:*
- * macrobenthos*
- * ittiofauna*
- * vegetazione"*

E' evidente, quindi, che l'istruttoria dell'ufficio Acque comprende necessariamente gli elaborati riferibili alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, con logica e conseguente competenza ad esprimersi in ordine a tale aspetto. Quanto precede costituisce null'altro che ulteriore esplicitazione della stretta correlazione tra i procedimenti di VIA ed il procedimento concessorio più volte sancita dalla normativa di settore: la valutazione dell'impatto ambientale del progetto è, pertanto, riferibile sia all'ufficio VIA, sia all'ufficio Acque.

Si osserva tra l'altro che l'ufficio VIA aveva già indicato nella nota provinciale prot. n. 26657 del 25.03.2011 di richiesta di documentazione integrativa in relazione al progetto di CLEAR ENERGY S.R.L., le seguenti criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale: *"(...) Con riferimento al procedimento unico attualmente in corso (...) Corre preliminarmente l'obbligo di rimarcare alla Società proponente che nel corso della suddetta 1^ Conferenza, il Sindaco del Comune di Villanova Mondovì, con dichiarazione resa agli atti della Conferenza, ha comunicato che il progetto non risulta conforme al vigente Piano Regolatore a causa del vincolo di inedificabilità sussistente sui ¾ dell'area di previsto intervento che risulta ricompresa entro i 100 metri della fascia di rispetto stabilita sia dal Torrente Ellero sia dal depuratore comunale per eventuali futuri ampliamenti dell'impianto di depurazione del Comune di Villanova Mondovì.(...) Stante la situazione su descritta, l'autorità competente, nel corso della Conferenza, ha suggerito al proponente di valutare l'opportunità di ritirare il progetto e di ripresentarlo ad avvenuta approvazione della Variante, ossia in condizioni di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento così come localizzato.(...) Tutto ciò doverosamente evidenziato e rilevato che non sussistono al momento i presupposti per il rilascio del permesso di costruire, autorizzazione indispensabile per realizzare l'intervento in progetto, si invita il proponente a valutare ancora attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale in corso, provvedendo ad integrare il progetto sulla base delle seguenti indicazioni:*

- deve essere dimostrata la conformità degli interventi con quanto stabilito dal Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4, in vigore dal 1° settembre 2010, in*

particolare con gli artt. 45 "Aree di pertinenza dei corpi idrici" e 58 "Norme per le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco".

- Deve essere precisato il punto di scarico della fossa imhoff esistente nei pressi della centrale idroelettrica in progetto. (...).

Analogamente, nella nota provinciale prot. n. 103073 del 11.11.2011 di richiesta di documentazione integrativa in relazione al progetto di SOREGENIA GREEN s.r.l., si rilevava che: "(...) Corre preliminarmente l'obbligo di rimarcare alla Società proponente che nel corso della suddetta 1^ Conferenza, il Vice Sindaco ed il tecnico del Comune di Villanova Mondovì, con dichiarazione resa agli atti della Conferenza, hanno comunicato che il progetto non risulta conforme al vigente Piano Regolatore a causa del vincolo di inedificabilità sussistente sull'area di previsto intervento che risulta ricompresa entro i 100 metri della fascia di rispetto stabilita dal Torrente Ellero. Il Comune ha dichiarato di ritenere che per superare tale vincolo di Piano non possa essere invocato quanto previsto dall'art. 27, comma 13, della L.R. 56/77 e s.m.i. e che, quindi, "...non possa scattare l'automatismo della deroga, né che tale deroga possa essere autorizzata dalla Provincia, bensì debba essere attentamente valutata dal Comune stesso...".

Stante la situazione su descritta, è indispensabile che il proponente concordi con l'Amministrazione comunale di Villanova Mondovì le modalità da seguire per risolvere la questione della conformità urbanistico-edilizia dell'intervento così come localizzato.(...) Tutto ciò doverosamente evidenziato, e rilevato che non sussistono al momento i presupposti per il rilascio del permesso di costruire, autorizzazione indispensabile per realizzare l'intervento in progetto, si invita il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale in corso, provvedendo ad integrare il progetto sulla base delle seguenti indicazioni:

- deve essere dimostrata la conformità degli interventi con quanto stabilito dal Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4, in vigore dal 1° settembre 2010, in particolare con gli artt. 45 "Aree di pertinenza dei corpi idrici" e 58 "Norme per le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco" (...).

Anche volendo considerare fondate le argomentazioni in ordine alla mancata espressione di un parere complessivo da parte dell'ufficio VIA circa gli impatti degli interventi in questione sui diversi comparti ambientali interferiti, appare chiaro -in ragione della tipologia progettuale in discussione- che gli approfondimenti sulle componenti aria, suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna, sarebbero risultati del tutto irrilevanti e marginali rispetto alle analisi sugli effetti della sottrazione idrica a carico della componente primaria acqua che è quella che subisce l'impatto quali-quantitativo più significativo anche in ragione -nel contesto di riferimento- del rilevante livello di pressione cui già ante operam è sottoposta (a causa dei critici indici di sfruttamento idrico del bacino idrografico e dell'ecosistema fluviale del torrente Ellero).

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi è stata convocata, secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., per valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le Società ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. medesimo. In particolare l'art. 26bis del citato Regolamento indica: "In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18". Dovendo essere deciso l'esito del Giudizio di Compatibilità Ambientale dei progetti, si tratta, pertanto, di una Conferenza decisoria. Nel caso non fossero emersi motivi di incompatibilità, si sarebbe determinata la graduatoria tra i concorrenti.

Ad ogni buon conto si osserva che la questione nominale addotta, non rappresenta, di per sé, elemento di illegittimità della scelta procedurale attuata. Diversamente opinando, un'ulteriore prosecuzione del procedimento, a fronte di una già conclamata condizione di non assentibilità del progetto, avrebbe costituito un indebito aggravio procedurale, in contrasto con i criteri di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i., **"Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria"**.

MANCATO RISCONTRO OSSERVAZIONI PRESENTATE

Le integrazioni progettuali fornite dai proponenti sono state analizzate e valutate ai fini della decisione finale alle pagine 6 e seguenti del parere dell'Ufficio Acque Prot. n. 29324 del 19.04.2016.

Si rileva al riguardo che la maggior parte delle integrazioni fornite risultano mere affermazioni, opinioni o impegni ad adottare opportune soluzioni qualora si manifestassero effetti di deterioramento sulla qualità ambientale del corpo idrico, ma non vi è la dimostrazione scientifica che nei casi in esame tali effetti siano da ritenersi non prevedibili; pertanto la Provincia, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi, ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio **e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti.**

Detta valutazione è stata svolta sulla base della Direttiva Derivazioni, strumento che rappresenta elemento di migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile. Sulla scorta di tale analisi è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, possa determinare effetti deterioranti sulla qualità ambientale del corpo idrico.

Inoltre, come indicato nel parere dell'Ufficio Acque prot. n. 29324 del 19.04.2016, erano già state evidenziate criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale ed al rilascio della Concessione in fase di istruttoria preliminare; l'Ufficio Acque ha poi, nella Conferenza dei Servizi Finale, come indicato nel parere, svolto un supplemento di istruttoria aggiornando le proprie conclusioni; la stessa Società CLEAR ENERGY S.r.l. nella documentazione integrativa richiamata in suddetto parere ammette: *“relativamente all'aspetto biologico, invece, la modifica, seppur lieve, delle dinamiche idrauliche e soprattutto la riduzione delle portate in alveo comporteranno una contrazione dell'estensione delle aree colonizzabili dalle diverse specie e, conseguentemente, una modifica delle dinamiche e della composizione dei popolamenti vegetali ed animali dell'ambiente acquatico. **Nel caso in esame, tale interferenza risulta essere di entità sensibile, sia per l'estensione del tratto sotteso, sia per la qualità apprezzabile della risorsa, e, in quanto a durata, permanente** (perché legata alla vita utile della centrale ed al funzionamento). Si tratta peraltro di un impatto **teoricamente reversibile**: in caso di chiusura dell'impianto e di azzeramento del flusso derivato, le portate del Torrente verrebbero ristabilite”*.

Relativamente all'esclusione di una **differente localizzabilità dell'impianto** idroelettrico in oggetto asserita dalla Società Clear Energy S.r.l., si rileva la non pertinenza della stessa; si evidenzia in ogni caso che tale affermazione è confutata dal fatto che la Società SORGENIA HYDRO S.r.l. ha potuto presentare un progetto in concorrenza.

INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER OTTENERE I NECESSARI ATTI DI CONSENSO **(Art. 14-quater c. 1 L. 241/90)**

Viene fatto riscontrare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, il dissenso delle amministrazioni deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

L'esigenza di un dissenso costruttivo non può essere interpretata in senso assurdamente impositivo. È infatti chiaro che, se la disposizione anzichiamata è di semplice applicazione in presenza di dissensi correlati a specifici aspetti progettuali - in relazione ai quali è chiaramente agevole pervenire all'esplicitazione di correzioni funzionali all'espressione di un assenso.

Altrettanto non può dirsi a fronte di un parere negativo quale quello concernente i progetti in argomento, in relazione al quale non risulta infatti possibile pervenire ad una puntuale indicazione delle specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le ragioni del diniego, sono tali da recare, *in rebus ipsis*, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto, l'esplicitazione dei cambiamenti necessari al progetto per una successiva approvazione: dette modifiche - è evidente - non possono che consistere in una diversa localizzazione in contesti meno impattati.

Inoltre, nell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Acque, è stato indicato che “Quale indicazione delle modifiche progettuali necessarie *ai fini dell'assenso, ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione dei progetti proposti, si specifica che deve essere individuata una diversa localizzazione in contesti meno impattati. I nuovi progetti rilocalizzati, dovranno in ogni caso fornire le adeguate garanzie di*

compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente e con quanto sopra riportato”; tale affermazione non è né generica né astratta, in quanto rilevato che sul T. te Ellero Cod. 04SS3N179PI **“la portata massima concessa sul corpo idrico eccede la portata media naturalizzata e la percentuale di sottensione supera il 30%, la pressione degli impianti idroelettrici presenti allo stato ante operam sul corpo idrico cod. 04SS3N179PI risulta potenzialmente significativa”** e qualunque nuovo intervento **“ricade nell’area di ESCLUSIONE”**, l’unica modifica progettuale possibile è proporre un impianto su un altro **“Corpo Idrico”** meno impattato.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, 24/05/2013, (ud. 03/07/2012, dep.24/05/2013), n. 2836 ha avuto modo di rilevare che la motivazione e la coeva individuazione delle modifiche progettuali sono necessarie, ove possibili.

Nel medesimo motivo di osservazione viene richiamata la **Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13**, osservandosi che non vi è opportuna contestualizzazione della medesima ed affermandosi che non vi è prova del deterioramento dello stato del corpo idrico o del pregiudizio al raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali. Si osserva che la Sentenza in questione NON fa riferimento ad un degrado già esistente delle singole componenti che concorrono a definire lo stato ambientale di un corpo idrico, ma stabilisce che, *l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE (DQA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di diniego dell’autorizzazione è da ritenersi vigente quando il progetto sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva*.

Diversamente da quanto asserito detto obbligo sussiste, non solo laddove vi sia certezza assoluta dei rischi indotti da un’attività, bensì anche nei casi in cui i danni siano solo potenziali, traducendosi nel dovere per le pubbliche amministrazioni di porre in essere una prevenzione anticipata rispetto al consolidarsi delle conoscenze scientifiche. La valutazione svolta è stata, per l’appunto, attuata utilizzando come **“linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente”** la **“DIRETTIVA DERIVAZIONI”** al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPo e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

D’altro canto la stessa Autorità di bacino del fiume Po, ha specificato che **“è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all’andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere considerata coerente con il divieto sopra richiamato (divieto di deterioramento per ogni singola componente di stato ambientale del CI e non solo per il suo stato complessivo) e, in ultima analisi, con la DQA”**.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Richiamato quanto già indicato alla pagina 12 dell’istruttoria tecnica dell’ufficio Acque prot. n. 29324 del 19.04.2016 e quanto espresso a Verbale dal medesimo ufficio, si ribadisce il concetto di **principio di precauzione**, meglio esplicitandolo:

- premesso che il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, allorché detta valutazione non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza,
- il ricorso a tale principio si iscrive nel quadro generale dell’analisi del rischio (comprensiva della valutazione del rischio, della gestione del rischio e della comunicazione del rischio) e, più precisamente, nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione;
- il ricorso al medesimo è giustificato allorquando ricorrano tre condizioni: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.

La Provincia di Cuneo, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti utilizzando come *"linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"* la **"DIRETTIVA DERIVAZIONI"** strumento che rappresenta elemento di migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

L'utilizzo di tale strumento valutativo è stato effettuato tenendo conto in particolare:

- della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po - con cui è stata adottata la **"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano"** (Direttiva Derivazioni) -, la quale indica che dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo la Direttiva *"si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo"* (art. 5). L'art. 7 di tale deliberazione, in particolare, specifica che **"Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"**;
- dei **"Criteri di applicazione"** trasmessi con nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 ove si ribadisce l'applicabilità della Direttiva alle istanze in corso di istruttoria.

Sulla scorta di tale analisi la Provincia è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.

La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza dei servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

Allo stato attuale la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso.

Nella scelta attuata attraverso l'invocazione del principio di precauzione hanno trovato, comunque, estrinsecazione i principi generali di buona gestione dei rischi: la proporzionalità tra le misure prese ed il livello di protezione cercato: l'opzione zero si considera l'unica accettabile in relazione al rischio individuato; la non discriminazione nell'applicazione delle misure: la stessa risoluzione è stata applicata a tutti i progetti; la coerenza delle misure: analoghi approcci sono stati attuati in situazioni analoghe; l'esame degli effetti riferibili all'azione e all'assenza di azione; la possibilità di una ripresentazione del progetto e di un riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

APPLICAZIONE DIRETTIVA DERIVAZIONI

Come già ampiamente argomentato, la Provincia non ha effettuato un' applicazione retroattiva della direttiva derivazioni bensì ha utilizzato la stessa come **"linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"** la **"DIRETTIVA DERIVAZIONI"** al fine di applicare la migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha affermato che *"la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006"* evidenziando *"l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso"*.

A conferma di quanto precede, l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 4548 del 25.07.2016 (*riferita ad altro procedimento, ma comunque di carattere generale*), ha avuto modo di indicare che **"Si raccomanda inoltre ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità dell'istanza ... con il Piano di Gestione, di effettuare comunque una valutazione della stessa utilizzando come linea guida l'allegato 1 della Direttiva Derivazioni. I criteri della Direttiva Derivazioni devono essere considerati un valido supporto per gli aspetti decisionali riguardanti l'iter istruttorio anche in riguardo alle istanze presentate in data**

precedente all'adozione dell'Aggiornamento del PdGPO, a mente degli obblighi sanciti dalla Direttiva 2000/60/CE e recepiti nella legislazione nazionale, nonché in coerenza con l'esigenza di dare attuazione al principio di precauzione come stabilito dall'art. 301 del D. Lvo 152/06".

Viene osservato, inoltre, che all'art. 6 della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del CI di AdBPO è previsto che, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della Deliberazione stessa sul sito web dell'Autorità di bacino, *"sulla base dei risultati prodotti dalla prima applicazione della stessa, l'Autorità di bacino del fiume Po procede alla eventuale revisione della Direttiva, con particolare riferimento ai valori delle soglie per la definizione dell'impatto tra rilevante e moderato e tra moderato e lieve designati per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2."* Tale riferimento non può essere letto come un'attuale impossibilità di applicazione della Direttiva, in vista di un'eventuale modificazione delle soglie: qualora le soglie venissero modificate, le istanze potranno essere ripresentate ma non è contemplata alcuna sospensione dei procedimenti in corso.

L'applicazione della Linea Guida "Direttiva Derivazioni" inoltre, non è stato l'unico motivo dell'esito istruttorio negativo dell'Ufficio Acque; in primis è stato valutato l'effetto cumulativo delle derivazioni aggiornando quando già fatto nelle precedenti fasi istruttorie, sono infatti state valutate le pressioni potenzialmente significative sul corpo idrico e la compatibilità con il PdGPO ed è stato *"valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."*

Considerato che l'applicazione di tale direttiva costituisce *"la condizione minima necessaria per verificare la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione (...) rispetto alle finalità ed agli obiettivi previsti dalle disposizioni di Legge e di Piano, nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria"* e visti i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo ERA all'analisi di impatto-stato qualitativo del corpo idrico (previsto nel PdGPO), come già diffusamente esposto, **si ritiene sussista un rischio specifico rilevante che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione determini effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.**

OSSERVAZIONI CIRCA IL PIANO CENTRALINE

Relativamente ai limiti di sfruttamento dell'asta fluviale introdotta dall'Allegato **"Studio relativo all'Utilizzazione Energetica della Risorsa Idroelettrica"** del Piano Energetico Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con D.G.P. n° 149 del 21 aprile 2009 si rileva che:

- i Progetti in esame, si trovano in ogni caso al di fuori dell'Ambito Montano della Provincia di Cuneo e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione di suddetto Studio;
- il Torrente Ellero è suddiviso in 4 corpi idrici (come definiti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.): 04SS2N178PI, 06SS3F180PI, 04SS1N177PI e **04SS3N179PI** (quest'ultimo interessato dagli interventi in Progetto); le valutazioni sulle pressioni potenzialmente significative vanno riferite al corpo idrico interessato e non all'intero Torrente Ellero;
- **l'indice di utilizzo attuale del corpo idrico è già pari al 35.96%**; con la realizzazione di uno degli impianti proposti supererebbe il 50% (valori tra il 52.17% e il 54.23%);
- **secondo il PdGPO, la pressione esercitata dagli impianti idroelettrici, già allo stato ante operam ($Q/Q_n = 120.45\%$ e $S/L = 35.96\%$), è potenzialmente significativa ($Q/Q_n > 100\%$ e $S/L > 30\%$).**

Pertanto, **valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del richiamato Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**, ed alla luce di quanto previsto:

- dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. *"incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità"*;
- dall'art. 18 *"Criteri per il rilascio della concessione"*, comma 1, lettere c) *"incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua"*, e) *"valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i*

corpi idrici interessati” e g) “coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti” del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;

- dall'art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. (art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) il quale indica “Il provvedimento di concessione è rilasciato se (...) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato” e con l'art. 76, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- dai principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

l'Ufficio Acque, ha proposto il **DINIEGO delle istanze di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5660 (Società CLEAR ENERGY S.r.l.) e n. 5703 (Società SORGENIA HYDRO S.r.l.)** riscontrando, conseguentemente, la non sussistenza dei presupposti per un Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale.

Conseguentemente pertanto non ha proceduto a definire la “graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale” individuando “tra di esse quella da preferire”, ai sensi dell'art. 26bis, comma 7 del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i.

COMPATIBILITA' DEI PROGETTI CON IL PIANO DI GESTIONE

I Proponenti non hanno dimostrato con modalità alternative la compatibilità dei progetti proposti con il **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021**, ma hanno esclusivamente contestato l'applicazione retroattiva della **“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano” (DIRETTIVA DERIVAZIONI)** (che ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 di AdBPo **“Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente”**).

Ad oggi la DIRETTIVA DERIVAZIONI risulta essere la migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile a **“supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente”**.

Si ricorda che il PdGPo è stato adottato in salvaguardia (ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per cui **“In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti”**) con Deliberazione n° 7 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po). Tale deliberazione all'art. 10 prescrive che dalla data di pubblicazione dello stesso sul GURI, **“le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo”**.

Successivamente è altresì stato approvato con Deliberazione n° 1/2016 del 03.03.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

L'Autorità di Bacino del Fiume Po – con nota prot. di ric. n. 24759 del 21.03.2011 e nota prot. di ric. n. 36787 del 19.04.2012 - **NON HA ESPRESSO PARERE POSITIVO TOUT COURT**, ma ha invece **evidenziato una serie di criticità** (**“le opere trasversali in genere, fissando il fondo e le sponde dell'alveo del corso d'acqua, possono impedire l'evoluzione dei processi naturali di mobilità planimetrica e quindi impedire il conseguimento di condizioni di equilibrio dinamico dell'assetto morfologico dell'alveo con conseguente decremento della qualità ecologica del sistema fluviale”**; **“in considerazione dello stato attuale di qualità ambientale del corpo idrico interessato, le opere oggetto della domanda potrebbero comunque pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dal Piano di Gestione Distrettuale”**) ed ha subordinato il proprio parere

vincolante positivo (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine *'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico'*) **alla previa verifica della garanzia che tali derivazioni siano COMPATIBILI con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.**

Viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, in applicazione del **Principio di Precauzione**, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam. D'altro canto la stessa AdBPo nel PdGPo e nella Direttiva Derivazioni indica che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la *"valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico"*.

DIFETTO VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI PREVALENTI

Come noto, in tema di conferenza di servizi, l'art. 14-ter, comma 6-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce quanto segue: *"All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente... tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento"*. Vale la pena rilevare che il meccanismo delle posizioni prevalenti deve operare non solo in senso "quantitativo-formale", ma anche in un'ottica "qualitativa-sostanziale", ovvero tenendo conto anche della natura e della rilevanza degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni dissenzienti. La prevalenza è da intendersi non tanto in senso numerico (quorum deliberativi), quanto in senso funzionale (importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti).

Appare evidente che ogni procedimento di VIA comporta implicitamente, ai fini della decisione finale, l'effettuazione della comparazione tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura, onde perseguire, tra questi, quello che viene ritenuto maggiormente meritevole di tutela e rispondente alla finalità per cui il potere è stato conferito, con il minore costo possibile per la collettività.

Ciò premesso, **rilevata la preminenza e la priorità assoluta che in una siffatta procedura rivestono gli interessi ambientali** –a tutela dei quali la VIA è preposta- si rimarca come nell'ambito dell'iter amministrativo di competenza di questa Provincia non è stata sicuramente trascurata la valenza economica dei progetti e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle opere.

Si puntualizza come, nell'esercizio della propria competenza, l'autorità preposta alla VIA dispone di un margine di apprezzamento che afferisce alla cosiddetta discrezionalità mista, concretantesi nell'esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e nella scelta della soluzione più opportuna, attraverso una comparazione degli interessi posti alla base. Proprio nell'ambito di tale valutazione è stato effettuato il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi che ha portato a ritenere inaccettabili le attendibili alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere.

Val la pena rilevare che:

- in merito a quanto espresso **dall'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale -** Dipartimento Provinciale di Cuneo, pur osservandosi che la medesima non concorre all'espressione di un parere bensì svolge ruolo di *'assistenza tecnico scientifica'* - ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 60 del 13.04.1995 e s.m.i. e delle *'Norme tecniche in merito al supporto tecnico-scientifico di ARPA alle Autorità competenti nella fase di istruttoria per il rilascio di concessioni di derivazione idrica'* di cui alla Determinazione datata 17.12.2015 del Comitato Regionale di indirizzo A.R.P.A.- di cui la Provincia di Cuneo si avvale relativamente alla valutazione dell' *'incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico'*, *'del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati'* e della compatibilità della derivazione con il *'Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021'*, in particolare secondo quanto previsto dall'Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 *'Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche'* e dalla *'Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale*

definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano' e con quanto previsto dagli artt. 15ter, 18 e 19 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., **si fa presente che la stessa ha utilizzato, tra l'altro, il metodo ERA applicato all'analisi impatto -stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato, pervenendo ai medesimi risultati dell'Uff. Acque.**

- in riferimento ai pareri espressi dal Comune di Villanova Mondovì, la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Difesa de Suolo, dall'Aeronautica Militare, dal Comando Regione Militare Nord, dall'ASL CN1, dall'ENEL Distribuzione S.P.A., del MSE e di Mondo Acqua s.p.a., si osserva che gli stessi non si considerano prevalenti nell'ambito della comparazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella procedura.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2016 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei due progetti ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personal" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13.10.2003 "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già' attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data";
- il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

- la legge 09.01.1991, n. 10 “*Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 “*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*”;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59*”;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 “*Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98*”
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*” e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*”;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 “*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*”;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 “*Testo unico sulle opere idrauliche*” e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 “*Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche*” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R “*Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*” e s.m.i.;
- la *Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po*;
- la *deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”*;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – “*Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – “*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)*”;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 “*Nuova regolamentazione delle servitu' militari*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica*” e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 “*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 “*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006*” e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 22 febbraio 2011, del 27 ottobre 2011 e del 19 aprile 2016, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con nota pervenuta in data 09.05.2016 con prot. di ric. n. 35118 (**ALLEGATO 10**) e **SORGENIA Hydro s.r.l. (ex Sorgenia Green s.r.l.)**, con nota pervenuta in data 05.05.2016 con prot. di ric. n. 34363 (**ALLEGATO 11**).

Viste le controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito:
 - a. al progetto di impianto idroelettrico localizzato in località “Villero” nei Comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Sottana e Monastero Vasco, presentato in data 30 novembre 2010, con prot. n. 88062, da parte del Sig. Pietro Siccardi, Legale rappresentante di **CLEAR ENERGY s.r.l.**;
 - b. al progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Ellero, localizzata in Comune di Villanova Mondovì, Località Bongiovanni, con asta fluviale costituente confine con i Comuni di Frabosa Sottana e Monastero di Vasco, presentato in data 21 giugno 2013 prot. n. 53878, da parte del Sig. Andrea Fiocchi, Legale rappresentante di **SORGENIA Hydro s.r.l. (ex Sorgenia Green s.r.l.)**;per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.
- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ai progetti di cui alle lettere a., b. e c. del precedente punto 2.
- 4. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, le istanze di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentate da parte
 - a. del Sig. Pietro Siccardi, Legale Rappresentante di **CLEAR ENERGY s.r.l.**;
 - b. del Sig. Andrea Fiocchi, Legale Rappresentante di **SORGENIA Hydro s.r.l. (ex Sorgenia Green s.r.l.)**.
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- istruttoria tecnica del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (**ALLEGATO 1**);
- Contributo tecnico dell'ufficio provinciale Viabilità di cui alla nota prot. di ric. n. 27663 del 13.04.2016 (**ALLEGATO 2**);
- Parere ai sensi della L.R. 25 del 06.10.2003 e del D.P.G.R. n. 12/R-2004 e s.m.i. della Regione Piemonte – Settore Difesa de Suolo (**ALLEGATO 3**);

- Comunicazione da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito all'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. di cui alla nota prot. di ric. n. 25746 del 06.04.2016 (**ALLEGATO 4**);
- Parere ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato con nota prot. di ric. n. 20352 del 04.03.2011, del Ministero Beni ed Attività culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte (**ALLEGATO 5**);
- Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po:
 - a. nota prot. di ric. n. 24759 del 21.03.2011 relativamente a Clear Energy s.r.l. (**ALLEGATO 6**);
 - b. nota prot. di ric. n. 36787 del 19.04.2012 relativamente a SORGENIA GREEN s.r.l. (**ALLEGATO 7**);
- Parere del Comune di Villanova Mondovì formalizzato con DGC n. 84 del 14.04.2016 (**ALLEGATO 8**);
- Parere di Mondo Acqua s.p.a, nota prot. di ric. n. 29819 del 20.04.2016 (**ALLEGATO 9**);
- Contributo tecnico-scientifico di ARPA – Dipartimentale di Cuneo con nota prot. ric. n. 29396 del 19.04.2016 (**ALLEGATO 10**).
- Osservazioni di CLEAR ENERGY s.r.l. con nota del 09.05.2016 con prot. di ric. n. 35118 (**ALLEGATO 11**);
- Osservazioni di SORGENIA Hydro s.r.l. (ex Sorgenia Green s.r.l.) con nota del 05.05.2016 con prot. di ric. n. 34363 (**ALLEGATO 12**).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO